

GDPR: le disposizioni sul trattamento dati

Dott.ssa Luana Fierro

webgrafia

- Avv. M. Gorga,
GDPR, ECCO QUALI SONO I NUOVI DIRITTI DEGLI UTENTI,
<http://cantieripadigitale.it/it/2018/04/04/gdpr-quali-nuovi-diritti-degli-utenti/>
- Avv. Antonio Matarrese e Dott.ssa Eugenia Notarangelo, I "nuovi" diritti nel regolamento UE privacy,
<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-09-18/i-nuovi-diritti-regolamento-ue-privacy-170717.php>; 18/09/2017
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

DEFINIZIONI GDPR

ART. 4

«Ai fini del presente regolamento s'intende per: 1) «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (riferimento ai seguenti considerando: C26, C27, C30)»

Interessato

- Quindi l'interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali
- (articolo 4, paragrafo 1, punto 1), Reg. UE 2016/679)
- ed il dato personale è quel dato che consente l'identificazione dell'interessato

Titolare del trattamento - art. 4

- 7) **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; (riferimento al considerando 74)

Titolare del trattamento

- Il titolare è una persona fisica, una persona giuridica, o altra identità (l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo) che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali
- (articolo 4, paragrafo 1, punto 7), del Regolamento UE 2016/679)

Responsabile del trattamento – art. 4

- (articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del Regolamento UE 2016/679)
- «8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;»

Art. 5

CAPO II – Principi - Articolo 5 - Principi applicabili al trattamento di dati personali

- 1. I dati personali sono:
 - a) **trattati in modo lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - b) raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime**, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- un **ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici** non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

Art. 5

- c) **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle **finalità** per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) **esatti** e, se necessario, **aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) **conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità** per le quali sono trattati;

quindi

- Quindi i dati personali devono essere
 - ❑ trattati in modo lecito, corretto e trasparente (nei confronti dell'interessato),
 - ❑ le finalità per le quali sono raccolti devono essere chiare sin dall'inizio,
- quindi esplicite e legittime
 - ❑ adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario nel rispetto delle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - ❑ esatti e, se necessario, aggiornati («esattezza»);
- la conservazione, che non deve andare oltre il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, deve essere effettuata in una forma che consente l'identificazione da parte degli interessati

Art. 5

- i dati personali possono essere conservati per periodi **più lunghi** a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di **archiviazione nel pubblico interesse**, di **ricerca scientifica o storica o a fini statistici**, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

Art. 5

- f) trattati in maniera da garantire **un'adeguata sicurezza** dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
- 2. Il **titolare del trattamento** è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di **comprovarlo** («responsabilizzazione»).

Quindi...

- Quindi l'interessato ha il diritto di **sapere per quanto tempo il titolare tratterà i dati conferiti.**
- i titolari dovranno individuare ed indicare agli interessati nell'informativa, il periodo di conservazione dei dati,
- e quindi il termine ultimo entro il quale i dati conferiti verranno cancellati dai loro data base.
- Laddove non fosse possibile individuare un termine specifico, dovranno essere indicati i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Art. 6

Articolo 6

Liceità del trattamento

- 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'interessato ha **espresso il consenso** al trattamento dei propri dati personali per una o più **specifiche finalità**;
 - b) il trattamento è necessario **all'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di **misure precontrattuali** adottate su richiesta dello stesso;
 - c) il trattamento è necessario per adempiere un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento;

Art. 6 Liceità del trattamento

- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli **interessi vitali** dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un **compito di interesse pubblico** o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Art. 6 Liceità del trattamento

- f) il trattamento è necessario per il **perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi**, a condizione che **non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali**, in particolare se l'interessato è un minore.
- La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti....Etc.

quindi

- il trattamento dei dati deve essere **lecito**.
- Affinché possa essere considerato tale è necessario che l'interessato abbia espresso il consenso

e che ricorra una delle seguenti condizioni:

- che il trattamento sia necessario** all'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali relative all'interessato , o per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
- che sia necessario per la salvaguardia di interessi vitali di una persona fisica;
- che sia necessario per motivi di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri
- sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di

Art. 7

Articolo 7

Condizioni per il consenso

- 1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di **dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso** al trattamento dei propri dati personali.
- 2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

Articolo 7

Condizioni per il consenso

- 3. L'interessato ha il **diritto di revocare** il proprio consenso **in qualsiasi momento**.
- La revoca del consenso *non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca*. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò.

Articolo 7

Condizioni per il consenso

- **Il consenso è *revocato con la stessa facilità con cui è accordato.***
- 4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia **condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.**

Art. 9

DATI PERSONALI

- l'articolo 9 disciplina il trattamento dei "dati PERSONALI», dati che, se rivelati, potrebbe causare un danno o una discriminazione molto grave al soggetto cui il dato si riferisce.

Definizione dati personali

- **DATI PERSONALI:** «Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..»
- *(definizione tratta da: [Cosa intendiamo per dati personali?*](#), (Scheda di sintesi redatta dall'Ufficio del Garante a mero scopo divulgativo))*
- *«<https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/cosa-intendiamo-per-dati-personali>
[22-08-2018]*

NUOVI DATI PERSONALI

- Molteplici sono i dati considerabili personali, e le nuove tecnologie hanno fatto sì che assumessero un ruolo significativo anche dati:
 - relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono)
 - e quelli che consentono la geolocalizzazione, fornendo informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti

Art. 9

Articolo 9

Trattamento di categorie particolari di dati personali

- 1. È vietato trattare dati personali **che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,**
- **o l'appartenenza sindacale,**
- **nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,**
- **dati relativi alla salute o alla vita sessuale o**
- **all'orientamento sessuale della persona.**

Articolo 9

quando trattare tali dati?

- 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

Art. 9

quando è possibile trattare tali dati?

- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed ***esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato*** in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia **autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo** ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- c) il trattamento è necessario ***per tutelare un interesse vitale*** dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

Art. 9

non si applica (divieto su quei dati)

- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una *fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali*, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda *dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato*;

Art. 9

non si applica (divieto su quei dati)

- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in **sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali**;
- g) il trattamento è necessario per **motivi di interesse pubblico rilevante** sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che
 - - deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
 - -rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e
 - - prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

Art. 9

è possibile trattare tali dati....

- h) ~~il trattamento è necessario per~~ **finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro**, valutazione della **capacità lavorativa del dipendente**, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero **gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali** sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

Art. 9

è possibile trattare tali dati...

- i) ~~il trattamento è necessario per motivi di~~ **interesse pubblico nel settore della sanità pubblica**, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

Art. 9 e quando...

- j) il trattamento è necessario a fini di **archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici** in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Art. 9 par. 3

per trattare tali dati è necessario...

- 3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se *tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri* o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o
- da altra *persona* anch'essa soggetta *all'obbligo di segretezza* conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

Art. 9 par. 4

per trattare tali dati è necessario...

- 4. Gli **Stati** membri possono mantenere o introdurre **ulteriori condizioni**, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Art. 10

Art. 10

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

- Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire *soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.* Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Art. 11

Art. 11

Trattamento che non richiede l'identificazione

- 1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più *l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato* al solo fine di rispettare il presente regolamento.
- 2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione.

Trasparenza e modalità

Articolo 12

Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

- 1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato ***tutte le informazioni*** di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al ***trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro***, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.
- Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite ***oralmente***, purché sia ***comprovata*** con altri mezzi ***l'identità dell'interessato***

Art. 12

- 2. Il titolare del trattamento **agevola** l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22.
- Nei casi di cui **all'articolo 11, paragrafo 2**, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

Art. 12, par. 3

- 3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi ***entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa***.
- Tale termine può essere ***prorogato di due mesi***, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
- Se l'interessato presenta la ***richiesta mediante mezzi elettronici***, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

Art. 12, par. 4

- 4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei ***motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo*** a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

Art. 12, par. 5

- 5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 **sono gratuite**.
- Se le **richieste** dell'interessato sono **manifestamente infondate o eccessive**, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
 - a) addebitare un **contributo spese ragionevole** tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
 - b) **rifiutare** di soddisfare la richiesta.
- Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
- Etc.

quindi

- gli artt. 11 e 12 disciplinano in linea generale le modalità per l'esercizio di tutti i diritti sorgenti in capo all'interessato.
- In seguito ad una richiesta di accesso ai propri dati, presentata dall'interessato, il titolare è obbligato a fornire all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa, entro un mese dal ricevimento della richiesta, in casi eccezionali entro tre mesi.
- Le informazioni dovranno essere fornite a titolo gratuito
- ma se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive il titolare può chiedere un contributo spese o rifiutare la richiesta

-
- il titolare è obbligato a rispondere in forma scritta alle richieste dell'interessato,
 - ma se la richiesta è stata presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni possono essere fornite con mezzi elettronici